Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 14 febbraio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **947.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

genetica medica;
angiologia medica;
allergologia ed immunologia clinica;
chirurgia vascolare;
tossicologia industriale;
tossicologia clinica;
tossicologia forense;
otorinolaringoiatria pediatrica;
terapia intensiva;
neurochirurgia funzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1979
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1978, n. **948**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Senuto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 96, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in governo dell'ambiente e del territorio, annessa alla facoltà di giurisprudenza.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Scuola di perfezionamento in governo dell'ambiente e del territorio

Art. 97. — E' istituita presso la facoltà di giurisprudenza la scuola di ricerca e di perfezionamento in governo dell'ambiente e del territorio aperta ai laureati di qualsiasi facoltà. La scuola rilascia al termine degli studi il diploma di perfezionamento in governo dell'ambiente e del territorio.

Art. 98. — La scuola si propone:

a) di promuovere ricerche, nell'ambito delle discipline costituenti la scuola, anche in collaborazione con enti pubblici e privati interessati ai relativi problemi;

b) di indirizzare, guidare ed aiutare i laureati che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica nell'ambito delle discipline costituenti la scuola;

c) di promuovere il perfezionamento della cultura specifica richiesta per la preparazione professionale di coloro che già operano o intendono inserirsi in amministrazioni pubbliche o private nei settori di competenza della scuola.

Art. 99. — Il funzionamento della scuola è affidata al consiglio di facoltà di giurisprudenza, cui spetta di stabilire gli insegnamenti da impartire, proporre il conferimento degli incarichi di insegnamento, approvare i piani di studio e approvare i programmi di ricerca della scuola medesima.

La facoltà nomina, con durata triennale, un direttore della scuola, al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza del regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore è scelto tra i professori della facoltà. E' costituito altresì un consiglio di direzione della scuola, formato oltre che dal direttore, che lo presiede, da due professori della scuola, eletti dai professori medesimi. Possono essere inoltre chiamati a farne parte, dalla facoltà, altri componenti designati da enti od organizzazioni che stipulino convenzioni con l'Univeristà in rapporto all'attività della scuola. Il consiglio dura in carica tre anni. Esso coadiuva il direttore nell'organizzazione della scuola. Spetta al consiglio adottare il programma di ricerca della scuola da sottoporre all'approvazione della facoltà e proporre l'eventuale stipulazione di convenzioni con enti pubblici o privati per ricerche specifiche da svolgere nell'ambito della scuola.

Art. 100. — Il corso di studi ha durata biennale. Per adire al secondo anno gli iscritti alla scuola dovranno avere superato almeno tre esami di profitto previsti dall'ordine di studi.

L'insegnamento ha luogo in forma di lezioni, esercitazioni, seminari, ricerche di gruppo e in ogni altra forma ritenuta opportuna.

Art. 101. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

ecologia generale ed applicata;
urbanistica e diritto urbanistico;
legislazione dell'ambiente e delle risorse naturali;
economia ambientale,

nonché due altri insegnamenti da scegliersi tra i seguenti opzionali:

economia urbana;
pianificazione territoriali;
politica economica;
legislazione comparata sulla tutela dell'ambiente;
tutela delle acque interne e marine;
sociologia urbana;
storia dell'ambiente urbano e rurale;
azioni a tutela dei beni collettivi;
diritto internazionale delle risorse naturali.

2° *Anno*:

tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale;
programmazione economico-sociale;
controllo degli inquinamenti;
diritto penale dell'ambiente e degli inquinamenti,

nonché altri due insegnamenti da scegliersi tra i seguenti opzionali:

scienza dell'amministrazione;
storia dell'amministrazione pubblica;
ordinamento regionale;
ordinamento degli enti locali;
ordinamento dei servizi sociali;
politica e trasporti;
sistemi di informazione e organizzazione sociale;
programmazione finanziaria nella regione e negli enti locali.

Art. 102. — Gli insegnamenti sono annuali o semestrali. Sono annuali gli insegnamenti fondamentali; sono semestrali gli insegnamenti opzionali. Due insegnamenti semestrali sono in tutto equipollenti ad un insegnamento annuale.

Art. 103. — Le commissioni per gli esami sono nominate dal direttore della scuola e sono formate dal professore della materia e da altri due insegnanti della scuola o cultori della materia. La valutazione ai fini dell'esame può avvalersi di ogni forma ritenuta opportuna, e in particolare dei risultati dei seminari e delle ricerche di gruppo.

La commissione per l'esame di diploma è nominata dal preside della facoltà ed è formata da cinque membri scelti tra gli insegnanti della scuola, fra cui il direttore, che la presiede.

L'esame consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta.

Art. 104. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli studenti della facoltà di giurisprudenza.

Art. 105. — La scuola utilizza le attrezzature didattiche e scientifiche della facoltà di giurisprudenza, in particolare quelle degli istituti di diritto pubblico, di economia politica, di finanza e di diritto e procedura penale.

La scuola farà fronte alle spese relative alla sua attività con i proventi delle tasse e contributi pagati dagli iscritti.

Ulteriori attività scientifiche e di ricerca saranno subordinate all'acquisizione di contributi da parte di enti convenzionati con l'Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **949.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 267 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale presso la facoltà di ingegneria.

Scuola di perfezionamento
in pianificazione urbana e territoriale

Art. 268. — Presso la facoltà di ingegneria di Bari viene istituita una scuola di perfezionamento in pianificazione urbana e territoriale con il fine di formare sia una più specializzata e approfondita preparazione integrativa di quella universitaria, sia una più vasta e diffusa conoscenza nonchè di promuovere studi e ricerche inerenti all'insediamento umano e all'ordinato assetto del territorio.

Art. 269. — I docenti di ciascun corso saranno scelti tra i professori di ruolo o incaricati, nonchè tra esperti cultori di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità e verranno nominati dal rettore su proposta del direttore della scuola sentito il consiglio della facoltà e su parere conforme dei consigli di facoltà per le rispettive competenze indicate al successivo art. 271. La durata dell'incarico di insegnamento avrà di regola validità biennale oppure inferiore in relazione a particolari esigenze scientifiche.

Il consiglio della scuola sarà costituito dai docenti della scuola, da un rappresentante del mondo del lavoro, da un rappresentante dell'imprenditoria e da un rappresentante della cultura proposti dalla regione Puglia e nominati con decreto rettorale.

Il rettore nominerà il direttore della scuola su proposta del consiglio della stessa che lo sceglierà tra i suoi docenti. La nomina valida per un triennio non sarà rinnovabile.

Art. 270. — L'iscrizione ai corsi è riservata a laureati italiani in ingegneria civile o in architettura e stranieri in titoli equivalenti nonché ai laureati funzionari dipendenti di amministrazioni pubbliche o cultori, italiani e stranieri, operanti in settori disciplinari afferenti allo studio e all'organizzazione della città e del territorio.

Art. 271. — La scuola attuerà corsi della durata complessiva di due anni secondo proprio calendario. Ogni corso comprenderà gli insegnamenti di cui al seguente elenco nei due anni di frequenza:

storia della città e del territorio (annuale) I;
economia urbana e territoriale (2 semestri) I e II;
progettazione urbanistica e disegno urbano (biennale) I e II;
comunicazioni e trasporti (2 semestri) I e II;
pianificazione territoriale (annuale) II;

risanamento e recupero urbano (annuale) II;
impianti tecnici ed igiene territoriale (semestrale) II;
geotecnica e idrogeologia (annuale) I;
modelli matematici per la pianificazione del territorio (semestrale) I;
diritto urbanistico (2 semestri) I e II;
statistica ed econometria (2 semestri) I e II;
economia politica e programmazione (annuale) II;
geografia urbana e territoriale (semestrale) I;
ecologia e difesa dell'ambiente (annuale) I;
sociologia urbana e rurale (2 semestri) I e II;
valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale (semestrale) II.

Ai fini di quanto disposto all'art. 2 i pareri di competenza sono demandati ai sottonotati consigli di facoltà dell'Università di Bari:
facoltà di ingegneria: insegnamenti 1 - 10;
facoltà di economia e commercio: insegnamenti 11 - 14;
facoltà di lettere e filosofia: insegnamenti 15 - 16.

Art. 272. — Ogni insegnamento, sia annuale sia semestrale, comporterà un esame finale, ovvero un colloquio annuale ed un esame finale, se biennale.

Alla fine del corso gli insegnanti dovranno attestare, secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola, la frequenza degli iscritti ai corsi.

Alla fine del corso gli allievi dovranno sostenere una prova finale costituita dalla presentazione e discussione di un lavoro individuale ed originale a carattere progettuale, critico, teorico in relazione al titolo da conseguire.

Art. 273. — Ai partecipanti ai corsi, i quali abbiano regolarmente frequentato gli insegnamenti e superato i relativi esami, verranno rilasciati i seguenti titoli: *a*) diploma di qualificazione di ingegnere o architetto urbanista ai partecipanti i quali, essendo forniti della corrispondente laurea, ovvero del titolo straniero equivalente, abbiano sostenuto con esito positivo tutti gli esami e la prova finale; *b*) attestato di esperto in urbanistica, corredato dal *curriculum* scolastico completo e dallo elenco degli esami superati, ai partecipanti i quali abbiano sostenuto con esito favorevole un numero di esami non inferiore ai 2/3 delle materie istituite presso la scuola, nonchè la prova finale.

Art. 274. — Le commissioni per gli esami di profitto e per i colloqui saranno nominate dal direttore della scuola e saranno costituite da tre membri scelti tra i docenti della scuola; peraltro un membro di ciascuna commissione potrà essere scelto al di fuori dei docenti della scuola.

La prova finale verrà sostenuta davanti ad una commissione di sette membri, nominata dal rettore, su proposta del direttore della scuola, e composta, in maggioranza, da insegnanti della scuola stessa.

Art. 275. — Il numero massimo degli iscritti, le norme di ammissione e di frequenza, il programma ed il contenuto dei corsi e delle ricerche da svolgere saranno stabiliti annualmente dal consiglio.

L'ammissione dei partecipanti ai corsi avverrà mediante pubblico concorso bandito annualmente dalla scuola entro il 31 luglio. La valutazione sarà fatta in base a titoli relativi all'attività svolta dai candidati presso gli istituti universitari (tesi di laurea; studi; ricerche; progetti; programmi e pubblicazioni relativi ad argomenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonchè all'assetto della società e dell'ambiente) ovvero nell'espletamento di funzioni tecnico-amministrative pubbliche.

Art. 276. — Le modalità di iscrizione, il pagamento delle tasse e soprattasse saranno conformi alle disposizioni di legge vigenti per gli studenti universitari; eventuali contributi verranno stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università di Bari, su proposta del consiglio della scuola.

I partecipanti potranno usufruire di eventuali borse di studio, di premi conferiti dal consiglio della scuola dietro proposta del direttore, in misura e numero relativi alle possibilità finanziarie della scuola.

Art. 277. — Sono utilizzabili le attrezzature didattiche scientifiche già a disposizione dell'istituto di architettura e urbanistica della facoltà di ingegneria e negli altri istituti interessati nella stessa facoltà.

Le attrezzature didattiche e scientifiche utilizzabili per i corsi di statistica ed econometria, economia politica e programmazione, geografia urbana e territoriale, ecologia e difesa dell'ambiente saranno messi a disposizione dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari, e quelle per il corso di sociologia urbana e rurale e valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale dalla facoltà di lettere e filosofia della stessa Università.

I mezzi con cui viene fatto fronte alla spesa di gestione possono comprendere i contributi della facoltà e del Consiglio nazionale delle ricerche nonchè delle regioni, di enti pubblici statali, parastatali e locali, enti morali, enti e società pubbliche e private interessati ai problemi della pianificazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 5

LEGGE 9 febbraio 1979, n. 38.

Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
OBBIETTIVI E STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 1.
(*Finalità*)

La cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo — di seguito anche denominata « cooperazione allo sviluppo » — comprende le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi previsti dalla presente legge, e dirette a favorire il progresso

economico e sociale, tecnico e culturale di tali Paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo. Essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite. La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo è parte integrante delle relazioni economiche internazionali che l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i Paesi.

I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunità economica europea e degli organismi internazionali.

Art. 2.

(*Attività di cooperazione*)

Nell'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo rientrano:

a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;

b) la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e ai programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

c) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività di organismi e fondi comunitari e internazionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

d) l'assistenza a popolazioni dei Paesi in via di sviluppo colpite da calamità naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;

e) l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

f) il potenziamento degli strumenti e delle iniziative per la qualificazione e l'invio dei giovani, come volontari civili, nei Paesi in via di sviluppo.

Art. 3.

(*Presidenza e compiti del CIPES*)

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è presieduto, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, di volta in volta integrato, secondo le esigenze, su richiesta del suo Presidente, dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il CIPES:

a) formula gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo, nella visione di una politica unitaria e globale del settore, coordinata con la politica economica estera e con gli obiettivi della cooperazione economica internazionale, indicando tra l'altro le priorità per aree geografiche, Paesi, settori e strumenti di intervento, nonchè la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie tra i canali multilaterali e i canali bilaterali;

b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati, e promuove le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

c) approva, sulla attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, la relazione annuale che sarà predisposta a cura del Ministero degli affari esteri, che dovrà contenere l'indicazione di linee programmatiche previsionali e che sarà allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Tale relazione, non appena approvata dal CIPES, verrà inviata al Parlamento per essere trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

Art. 4.

(*Funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri*)

Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti ed in attuazione degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale, il Ministero degli affari esteri promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonchè tra questo e il settore privato, programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo; a tal fine esso cura l'adeguata pubblicità degli indirizzi su richiamati e degli accordi in vigore, nonchè dei programmi governativi di cooperazione allo sviluppo.

Gli enti pubblici e privati, le società e le aziende a partecipazione statale, le associazioni e le imprese private che intendano operare nel settore della cooperazione allo sviluppo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CIPES, nonchè a comunicare al Ministero degli affari esteri i propri progetti e le proprie proposte, sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente articolo.

In mancanza delle suddette comunicazioni, o di corrispondenti richieste dei Paesi in via di sviluppo interessati, oppure nel caso di difformità dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi di coordinamento del Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui al precedente comma non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 5.

(*Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti*)

Nell'ambito degli indirizzi fissati dal CIPES, la ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sarà effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei Paesi in via di svilup-

po dalla Comunità economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa;

b) favorire la realizzazione di programmi e progetti integrati per singoli Paesi o gruppi di Paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al più ampio potenziamento delle loro strutture e capacità produttive;

c) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei Paesi in via di sviluppo, nonché la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri Paesi interessati;

d) garantire un adeguato volume di interventi a favore di Paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia.

Art. 6.

(*Crediti finanziari*)

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via disviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocreditocentrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente:

« In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati ».

Art. 7.

(*Comitato consultivo*)

E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, e composto da:

a) dodici rappresentanti designati dalle amministrazioni statali interessate;

b) dodici rappresentanti designati da enti e organizzazioni operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, ed assicurando in, ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende private e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

c) dodici esperti nelle materie della cooperazione allo sviluppo, di cui tre designati da enti, associazioni, organismi specializzati nel settore del volontariato civile e riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle regioni (designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281), due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dal Governatore della Banca d'Italia.

Fanno parte del Comitato anche il direttore generale ed il vicedirettore generale del Dipartimento di cui al succesivo articolo 9.

Art. 8.

(*Attività e compiti del Comitato consultivo*)

Il Comitato consultivo è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri, che determinerà le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

I membri del Comitato consultivo sono nominati per la durata di quattro anni, non hanno supplenti e possono essere sostituiti, dalle amministrazioni, enti od organismi che li hanno designati, solo a titolo definitivo.

Ai lavori del Comitato consultivo possono essere invitati di volta in volta rappresentanti di organismi internazionali ed operatori nazionali, pubblici e privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione.

Il Comitato consultivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Ministro degli affari esteri ed inoltre ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Comitato stesso ne chieda la convocazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) esprime pareri sui programmi, sui progetti e sugli interventi disposti a norma della presente legge;

2) raccomanda le iniziative da assumere in relazione allo stato di attuazione della presente legge;

3) si pronunzia su ogni altra questione che il Ministro degli affari esteri sottoponga al suo esame, nella materia di cui alla presente legge.

Art. 9.

(*Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo*)

I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del « Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo », istituito nell'ambito degli organi centrali del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una Direzione generale del Ministero stesso.

Il Dipartimento attende, in particolare:

a) allo studio delle questioni relative alla politica di cooperazione allo sviluppo;

b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale attinenti ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con Stati, enti e organizzazioni internazionali;

c) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo;

d) alla programmazione e all'adozione delle specifiche iniziative di cooperazione di cui all'articolo 14;

e) alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli enti, istituti e organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

f) ad ogni altra funzione concernente la cooperazione, sul piano internazionale, con i Paesi in via di sviluppo.

Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione interna del Dipartimento, specificando in particolare il numero, le competenze degli uffici ed eventuali reparti in cui esso si articola, nonché le modalità di funzionamento del Comitato direzionale di cui all'articolo successivo.

Art. 10.
(*Comitato direzionale*)

Al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo è preposto un Comitato direzionale che provvede al coordinamento, nell'ambito delle competenze del Ministero degli affari esteri, di tutta la materia riguardante la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Il Comitato di cui al precedente comma è presieduto dal Ministro degli affari esteri, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto dal direttore generale del Dipartimento, dagli altri direttori generali e, fino ad un massimo di tre, da funzionari del Ministero chiamati con decreto del Ministro a farne parte.

Per il coordinamento fra le iniziative di altri Ministeri e quelle di competenza del Ministero degli affari esteri, il Comitato direzionale viene di volta in volta integrato, su richiesta del Ministro degli affari esteri, da funzionari dei Ministeri interessati designati dal rispettivo Ministro. Ai fini del predetto coordinamento, ogni Ministero dà preventiva comunicazione al Dipartimento delle eventuali iniziative di sua competenza, attinenti alla cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato direzionale, nel quadro degli indirizzi approvati dal CIPES, determina le direttive per l'attività del Dipartimento ed i programmi di massima delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Il Comitato direzionale provvede inoltre:

a) ad approvare le singole iniziative di cui al successivo articolo 15, ultimo comma;

b) ad approvare le speciali convenzioni da stipulare ai sensi della presente legge, quando l'importo complessivo della spesa sia compreso tra i 250 milioni e i 2 miliardi di lire. Le convenzioni di importo superiore ai 2 miliardi di lire sono approvati dal CIPES.

Art. 11.
(*Istituto agronomico per l'oltremare*)

Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli affari esteri si avvarrà anche dell'Istituto agronomico per l'oltremare, al quale potranno essere concessi contributi per i singoli programmi ad esso affidati.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto stesso.

Art. 12.
(*Fondo per la cooperazione allo sviluppo*)

I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge sono costituiti in « Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo ».

Ai fini indicati dal precedente comma, il Fondo è gestito dal Dipartimento con autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Per la gestione del Fondo è istituita una apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato, di Roma, intestata al « Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo » del Ministero degli affari esteri.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui sopra sono emessi a firma del direttore generale del Dipartimento o da funzionari da lui delegati.

Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nell'articolo 44; per gli esercizi successivi a quelli ivi considerati, in mancanza della determinazione con leggi speciali di nuovi finanziamenti pluriennali, gli stanziamenti stessi verranno determinati annualmente con la legge finanziaria prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione, a programmi di cooperazione allo sviluppo;

c) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

d) eventuali acquisti mobiliari ed immobiliari, effettuati per esigenze funzionali;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività del Dipartimento.

Le somme ed i beni comunque destinati da Stati stranieri o da altri soggetti, pubblici e privati, al Dipartimento per le finalità di cooperazione allo sviluppo ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale. Ai fini valutari saranno concesse le eventuali autorizzazioni necessarie.

Art. 13.
(*Autonomia finanziaria del Dipartimento*)

In ordine alla gestione del Fondo di cui al precedente articolo 12, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

1) presso il Dipartimento è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali;

2) la Corte dei conti esercita, in conformità di legge, il controllo di legittimità, in via successiva, sugli atti del Dipartimento;

3) per la stipulazione dei contratti e delle convenzioni del Dipartimento il parere del Consiglio di Stato non è obbligatorio;

4) i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito, connessi all'attività propria del Dipartimento sono assoggettati al visto semplice dell'ufficio di ragioneria di cui al punto 1);

5) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15, primo comma;

6) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessità dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 19 della presente legge;

7) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;

8) i fondi accreditati alle rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono — su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15 — essere trasferiti ad altre rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.

Art. 14.
(Iniziative del Dipartimento)

Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il Dipartimento:

a) provvede, nell'ambito di specifici programmi di cooperazione, alla progettazione, fornitura e costruzione di impianti, attrezzature e servizi con il concorso finanziario, parziale o totale, dei Paesi interessati ed in casi particolari gratuitamente. Il Dipartimento può acquisire i beni e servizi su indicati in forma diretta e a trattativa privata, ovvero avvalendosi di enti ed istituti a tal fine convenzionati ai sensi del successivo articolo 16. I beni e servizi destinati ai Paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre amministrazioni statali che ne dispongano, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri, contro il rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che è versato ad apposito capitolo dell'entrata per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ai bilanci delle amministrazioni cedenti;

b) sovrintende e coordina la partecipazione italiana ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo;

c) concorre, su richiesta dei Paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica sia direttamente sia mediante la concessione di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati;

d) promuove e sovvenziona, su richiesta dei Paesi interessati, studi e progettazioni di istituti, imprese italiane o esperti che interessino lo sviluppo di detti Paesi;

e) invia nei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con i Paesi interessati, esperti, dipendenti da amministrazioni statali, da enti pubblici o privati, ovvero assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del titolo II della presente legge;

f) cura l'informazione e provvede alla selezione e alla formazione dei cooperanti volontari in servizio civile e ne promuove, d'intesa con i Paesi interessati, lo impiego nelle forme di cui all'articolo 33. A tal fine può avvalersi di enti, associazioni ed organismi specializzati riconosciuti idonei a sensi dell'articolo 37, con i quali può stipulare apposite convenzioni, favorendone anche la costituzione in zone dove manchino idonee iniziative; vigila sull'attività dei volontari e ne tutela il lavoro;

g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con università, enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti Paesi; concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel Paese di appartenenza, od anche in altri Paesi nei quali funzionano adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato;

h) favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi, mediante l'invio di missioni nei citati Paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa è a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge;

i) concede contributi in denaro ad enti, istituti ed organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguono finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per la realizzazione di attività nel campo della cooperazione all'uopo concordate;

l) cura la cessione gratuita di materiali, attrezzature, derrate e — ove del caso — l'invio di missioni di soccorso, per l'assistenza alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo colpite da calamità, carestie ed altre situazioni di emergenza o di grave necessità;

m) cura pubblicazioni, documentazioni e altre iniziative di informazione sulla cooperazione allo sviluppo e sull'attività del Dipartimento, con particolare riferimento alle convenzioni e ai contratti da stipulare;

n) promuove e sovvenziona l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi e convegni in Italia e all'estero sui problemi della cooperazione allo sviluppo.

Art. 15.

(*Sezione speciale del Comitato consultivo*)

Alla fornitura dei beni e dei servizi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 14; alla concessione dei contributi e delle sovvenzioni previsti dalle lettere *c*), *d*), *f*), *g*) ed *i*) dello stesso articolo 14 e dai successivi articoli 37 e 44, lettera *a*); alla programmazione della concessione di borse e di sussidi di cui alle lettere *g*) ed *h*), nonché all'approvazione, alla revoca, alla conferma e alla modifica delle convenzioni di cui alle lettere *a*), *f*) e *g*) del richiamato articolo 14 ed ai successivi articoli 16 e 21, il direttore generale del Dipartimento provvede sentita una sezione speciale del Comitato consultivo costituita con decreto del Ministro degli affari esteri; essa è composta di undici membri, tra i quali è di diritto il rappresentante nel Comitato del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato). Gli altri membri sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le componenti presenti nel Comitato consultivo.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, non può essere disatteso il parere della sezione speciale se non su motivata delibera del Comitato direzionale.

Art. 16.

(*Convenzioni*)

Per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento può stipulare, nei modi previsti dagli articoli 13 e 15, speciali convenzioni con enti pubblici e privati provvisti di personalità giuridica, con università, con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla sezione speciale del Comitato consultivo di cui al richiamato articolo 15; nonché con gli enti, istituti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneità sia stata riconosciuta con decreto ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, in relazione all'articolo 14, lettera *f*).

Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula.

Gli enti, istituti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facoltà di recesso — che la relativa convenzione deve prevedere — la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale. non è applicabile il disposto di cui all'art. 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

Art. 17.

(*Personale addetto al Dipartimento*)

Il personale addetto al Dipartimento è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri (tabella *B*);

b) magistrati ordinari o amministrativi, comandati o nominati con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nel limite massimo di tre unità;

c) personale dello Stato o degli enti pubblici (ivi compreso quello proveniente dagli enti pubblici disciolti per effetto della legge 20 marzo 1975, n. 70, o di altre leggi speciali), posto in posizione di fuori ruolo o di comandato, nei limiti di un contingente di 25 unità, modificabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

d) esperti italiani, provenienti da enti, agenzie o organizzazioni internazionali, nominati, nel limite massimo di quindici unità, con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale del Dipartimento, tenuto conto prioritariamente della esperienza da essi effettivamente acquisita. Il relativo trattamento economico è determinato nelle stesse forme di cui alla successiva lettera *f*);

e) personale che, al momento della entrata in vigore della presente legge, presti servizio da almeno diciotto mesi con legittimo titolo di assunzione e con oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo del Ministero degli affari esteri, alle condizioni di cui al comma succesivo;

f) esperti nominati — qualora per speciali esigenze tecniche di servizio, riconosciute dalla sezione speciale di cui all'articolo 15, non possa farsi ricorso a personale dello Stato o di enti pubblici — con decreto del Ministro degli affari esteri previa valutazione di merito da parte di apposita commissione costituita con decreto del Ministro stesso, nel limite massimo di quindici unità, per attendere ad incarichi di consulenza, studio, ricerca e documentazione, o di carattere tecnico. A detti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 168, secondo comma (secondo, terzo e quarto periodo) e quarto comma (terzo e quarto periodo) del decreto del Presidente dela Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo a base le retribuzioni globali del personale di ruolo dello Stato di corrispondente livello.

Il personale di cui alla precedente lettera *e*) può essere inquadrato a domanda — anche in soprannumero — nel ruolo unico nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sulla base delle mansioni effettivamente svolte ed in relazione al titolo di studio e di qualificazione professionale conseguito, mediante concorso interno per titoli ed esami le cui modalità verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentita la sezione speciale di cui all'articolo 15, ferma restando la destinazione in servizio presso il Dipartimento. Ai fini dell'inquadramento sono fatte salve per detto personale le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La domanda d'inquadramento deve essere presentata dagli interessati nel termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data dell'effettivo inquadramento possono essere prorogati gli incarichi conferiti a detto personale, salvo per il personale che non abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di cui sopra.

Le spese relative al personale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del primo comma, ivi comprese quelle attinenti all'indennità per lavoro straordinario ed escluse quelle che rimangono a carico delle rispettive amministrazioni, sono a carico dei fondi di cui all'articolo 44 della presente legge.

Per le missioni all'estero del personale del Dipartimento si applica il trattamento economico previsto dagli articoli 28 e 30 della presente legge.

Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in soprannumero al contingente fissato nello stesso articolo.

TITOLO II

PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18.

(*Esperti*)

Gli esperti, di cui all'articolo 14, sono tratti dalle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato;

c) personale dipendente da enti ed organismi specializzati di cui all'articolo 16.

Al personale specializzato di cui sopra può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura indispensabile per l'adempimento dei propri compiti nei modi indicati dal precedente articolo 14.

Art. 19.

(*Doveri del personale inviato all'estero*)

Il personale inviato in servizio all'estero è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alla dignità del proprio compito, alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il capo della rappresentanza italiana competente per territorio vigila altresì sul corretto svolgimento delle attività del personale italiano assunto alle dipendenze del Paese ospite o di organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.

Art. 20.

(*Personale alle dipendenze dei Paesi in via di sviluppo e di organismi internazionali*)

Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero o con l'ente pubblico dal quale il personale dipende, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18, nonché il personale con contratto di diritto privato di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti Paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o dei suddetti enti ed organismi, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese o dagli enti ed organismi di cui sopra sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, può essere attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal Paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì, a carico delle amministrazioni di appartenenza, il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto, contemplato rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 18, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

Limitatamente al personale ospedaliero di cui al successivo articolo 26, i contributi relativi a tali prestazioni assistenziali e previdenziali possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza.

Art. 21.

(*Invio all'estero di esperti privati*)

Il Dipartimento può disporre l'invio nei Paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

Il Dipartimento può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualifica assunto dal Dipartimento con contratto di diritto privato.

Il Dipartimento può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di Paesi in via di sviluppo o di enti ed organizzazioni internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti Paesi, è subordinata ad autorizzazione del Dipartimento, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

Art. 22.

(*Divieto di emolumenti aggiuntivi - Eccezioni*)

Salvo il caso contemplato nell'articolo 20, il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 18 non può percepire nel Paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Dipartimento, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana, fuorché il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorché autorizzata dal Dipartimento, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

Art. 23.

(*Corsi preparatori*)

Il Dipartimento può svolgere, direttamente o a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 16, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare nei Paesi in via di sviluppo.

I corsi possono essere organizzati d'intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese private italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei Paesi ospitanti.

Art. 24.

(*Attestato finale*)

Al termine del servizio, il Ministero degli affari esteri provvede a rilasciare, su rischiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

1) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

2) nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

Il periodo di servizio è computato in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo dagli esperti di cui all'articolo 18 è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora i predetti esperti siano in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Ad ogni altro effetto giuridico, e salve più favorevoli disposizioni di leggi speciali, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute equivalenti ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale.

Capo II

PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DA ENTI PUBBLICI E PERSONALE MILITARE

Art. 25.

(*Utilizzazione di dipedenti pubblici e magistrati*)

Il personale dello Stato e di enti pubblici di cui all'articolo 18, lettera *a*), può essere utilizzato nei limiti di contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro.

Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione del Dipartimento:

1) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

2) con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato;

3) con decreto del Ministro degli affari esteri d'intesa con l'ente pubblico interessato e con l'autorizzazione dell'amministrazione vigilante, per il personale dipendente da enti pubblici.

La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro; il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Solo in caso di inderogabili e comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale, previa delibera del Comitato direzionale. Decorso tale termine nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non dopo l'interruzione di almeno un anno e per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Mi-

nistero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data di collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

Art. 26.

(*Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari*)

Gli enti pubblici, previo nulla osta delle Amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspettativa per un periodo non superiore a 4 anni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, lettera *a*).

Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al precedente articolo 25, quarto comma, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni (comprese le indennità di aggiornamento e di rischio ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 28) può essere assunto dal Dipartimento. Tale personale è inviato all'estero nella forma prevista dall'articolo 25 e con il trattamento previsto nel presente titolo. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle Università italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore a 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 14.

Art. 27.

(*Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto*)

Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 30.

Art. 28.

(*Trattamento economico all'estero*)

Il personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

a) dall'indennità-base di cui all'allegata tabella *A*;

b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli Paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, sempreché la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà. Tale indennità non può essere nuovamente accordata per lo stesso Paese nel caso di nuova missione che abbia inizio nei dodici mesi dalla fine della precedente.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

1) articolo 163, secondo comma, sul godimento del congedo ordinario;

2) articolo 173, sugli aumenti per situazioni di famiglia;

3) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

4) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

5) articolo 186 sui viaggi di servizio, limitatamente ad un viaggio annuo, autorizzato dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15;

6) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

7) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

8) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

9) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

Art. 29.

(*Congedo e spese di viaggio*)

Al personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera *a*), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non

inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 28.

Al personale civile e militare spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore ad un anno, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro.

Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.

Capo III
PERSONALE A CONTRATTO

Art. 30.
(Trattamento economico e assicurativo)

Il contingente del personale di cui all'articolo 18, lettera *b*), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 28.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'amministrazione a prestare servizio nel medesimo Paese ai sensi dell'articolo 18, lettera *a*).

Il personale suddetto è iscritto, a carico dell'amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'amministrazione o dall'ente assuntore, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Art. 31.
(Contenuto del contratto)

Il contratto di cui all'articolo 30 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 28;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di una indennità di fine contratto, in misura non inferiore alla metà della retribuzione fondamentale per ogni mese di servizio prestato, maggiorata rispettivamente del 20 per cento o del 40 per cento per coloro che rientrino in Italia da sedi disagiate o particolarmente disagiate.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

Capo IV
BREVI MISSIONI

Art. 32.
(Missioni non superiori a tre mesi — Retribuzione)

Il personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera *a*), ed eccezionalmente esperti qualificati designati allo scopo dal direttore generale del Dipartimento possono essere inviati all'estero in breve missione di durata non superiore a tre mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal Comitato direzionale, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente d'appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti come sopra designati, con decreto del presidente del Comitato direzionale, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 30, secondo comma.

Per le missioni suindicate è corrisposta dal Dipartimento una indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 28 o nel secondo comma dell'articolo 30 per ogni giorno di missione, con le modalità di pagamento di cui all'articolo 209, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

TITOLO III
PERSONALE IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

Art. 33.
(Volontari)

Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e d'idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di lavoro nei Paesi in via di svi-

luppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

a) con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;

b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 nell'ambito di programmi approvati dal Dipartimento;

c) con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o concorra;

d) con il Ministero degli affari esteri.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari sono determinate periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

Art. 34.

(*Contenuto del contratto*)

Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

2) il trattamento economico, adeguato alle condizioni di vita del Paese ospitante e tenuto conto dello spirito e delle finalità del volontariato. Il trattamento economico deve comprendere le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio ed una indennità di fine servizio pari a una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato;

3) il godimento di ferie annuali retribuite di 45 giorni nel biennio, salvo più favorevoli disposizioni della legislazione del Paese ospitante; nonché la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovati motivi;

4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio e morte. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonché una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di servizio da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebbitabile, e ai figli minori, o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario.

I criteri di congruità del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Comitato direzionale del Dipartimento, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, comma primo; la remunerazione base, tendenzialmente uguale per tutti i volontari, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del Paese ospitante, con l'eventuale aggiunta di una integrazione per i familiari.

Art. 35.

(*Integrazione del trattamento economico*)

In via eccezionale, quando le condizioni di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 34 siano giudicate inadeguate dal Dipartimento, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo, di cui all'articolo 15.

Il Ministero degli affari esteri può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 33 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 36.

(*Registrazione del contratto*)

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 34, presso il Dipartimento.

A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 34, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti nell'articolo 33. Per quanto riguarda la formazione, le modalità d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

Copia del contratto registrato è trasmessa dal Dipartimento alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 39.

Art. 37.

(*Riconoscimento di idoneità*)

Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile realizzando propri programmi, possono ottenere il riconoscimento d'idoneità ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una apposita sezione per il volontariato del Comitato consultivo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o dagli enti indicati nella lettera c) dell'articolo 7 ed altri due tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.

Il riconoscimento d'idoneità degli enti, istituti ed organismi di cui sopra, può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento ed all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Dipartimento. La stessa sezione coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi succitati.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, agli istituti ed agli organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), contributi o rimborsi spese per l'informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari; per le spese di equi-

paggiamento dei volontari stessi; per l'acquisto e il mantenimento dell'attrezzatura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti operativi; per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera *b*).

I contributi di cui sopra sono concessi con priorità in relazione ad iniziative di enti che provvedano, ai sensi dell'articolo 33, all'impiego dei volontari in Paesi in via di sviluppo.

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedano impegni pluriennali con impiego esclusivo o prevalente dei volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15, un contributo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del programma.

Art. 38.
(*Diritti dei volontari*)

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad un'indennità di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, su proposta della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera *a*) e di quello di cui all'articolo 40;

c) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto disposto all'articolo 24 della presente legge;

d) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 40 della presente legge.

Quando l'indennità di cui alla precedente lettera *b*) non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dal Dipartimento.

La disposizione di cui alla lettera *c*) del primo comma del presente articolo è applicabile a tutti coloro che abbiano prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle leggi 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modifiche, e 15 dicembre 1971, n. 1222.

Art. 39.
(*Doveri dei volontari*)

I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di lavoro ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 36.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso d'inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza — accertate nelle debite forme — ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 38 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 40 e 41; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali essi prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

Art. 40.
(*Servizio militare: rinvio e dispensa*)

I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 33 in Paesi extraeuropei e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente di cui all'articolo 43 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla prestazione del servizio militare.

Art. 41.
(*Servizio militare: modalità per il rinvio*)

Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del Dipartimento, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 36.

Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 43 dandone comunicazione al Dipartimento.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

Art. 42.

(*Servizio militare: modalità per la dispensa*)

Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla rappresentanza competente per territorio o dal Dipartimento, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 39 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

Durante il periodo di sospensione della attività scolastica che eccede la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 34, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, ai fini del compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 40, a compiti di cooperazione adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la rappresentanza italiana competente per territorio.

Art. 43.

(*Contingente dei rinvii*)

Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

(*Stanziamenti*)

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge:

a) per la cooperazione finanziaria, in correlazione all'istituzione del fondo di rotazione previsto dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, viene iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri uno stanziamento, congruamente proporzionale, destinato all'erogazione di contributi sugli interessi dei crediti concessi, ai sensi degli articoli 26 e 27 della citata legge, in favore dei Paesi dei quali l'Italia intende particolarmente agevolare lo sviluppo anche in relazione all'impegno di cooperazione che vi sostiene e che intende svolgervi;

b) per la cooperazione economica e tecnica, è autorizzata, per il periodo 1979-1983, la complessiva spesa di lire 300 miliardi la quale, in considerazione del preminente interesse che assumono la continuità e regolarità dell'erogazione, verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione del seguente impegno poliennale:

miliardi 32 nell'anno 1979;
miliardi 47 nell'anno 1980;
miliardi 60 nell'anno 1981;
miliardi 75 nell'anno 1982;
miliardi 86 nell'anno 1983;

c) quanto al concorso finanziario italiano ad enti, organismi e fondi internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo, esso verrà promosso e curato dal Dipartimento, di concerto con il Ministero del tesoro, quando il relativo onere sia previsto da specifiche disposizioni legislative o comunque venga a gravare su altri capitoli del bilancio dello Stato.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni 1980 e successivi, gli stanziamenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma potranno essere aumentati in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi. Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate e non erogate nei precedenti esercizi.

Alla copertura dell'onere di lire 32 miliardi relativo all'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera *b*), e con ogni altro successivo stanziamento relativo alle stesse finalità, il Dipartimento è autorizzato altresì a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'articolo 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione con il Dipartimento dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione con i Paesi stessi.

Gli stanziamenti inscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti.

Art. 45.

(*Operatività della legge 15 dicembre 1971, n. 1222*)

I programmi di cooperazione tecnica già deliberati o in corso di esecuzione in base alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222, restano operanti anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando verranno nominati i nuovi organi di amministrazione attiva e consultivi previsti dalla presente legge, le rispettive funzioni verranno espletate dai corrispondenti organi previsti dalla citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Art. 46.

(*Abrogazione di norme: disposizioni transitorie*)

Fermo il disposto del precedente articolo, le legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge sono abrogate.

Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme precedentemente in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ossrevare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA *A*

INDENNITA' BASE MENSILE

A) *Personale direttivo*:

1) Dirigenti generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 290.000;

2) Dirigenti superiori; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; primari medici di ogni classe e aiuti medici di prima classe lire 260.000;

3) Primi dirigenti; ispettori generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; aiuti medici di seconta, terza e quarta classe lire 240.000;

4) Direttori aggiunti di divisione; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; assistenti medici lire 195.000;

5) Direttori di sezione; docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 170.000;

6) Restante personale direttivo, ed altro personale civile o militare equiparato lire 140.000.

B) *Personale di concetto*:

1) Segretari capi; docenti ed altro personale civile o militare equiparato lire 110.000;

2) Segretari principali; docenti ed altro personale civile o militare equiparato; personale paramedico del sesto, settimo e ottavo livello lire 100.000;

3) Restante personale di concetto ed equiparato; infermieri professionali lire 92.000.

C) *Personale esecutivo*:

1) Coadiutori superiori; aiutanti, marescialli delle Forze armate lire 88.000;

2) Coadiutori principali; sergenti maggiori delle Forze armate lire 84.000;

3) Restante personale esecutivo ed equiparato (civile o militare); infermieri generici lire 80.000.

TABELLA *B*

Contingenti minimi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri addetto al Dipartimento:

Carriere direttive	n. 15
Carriere di concetto	n. 14
Carriera esecutiva	n. 14
Carriera ausiliaria	n. 8

Il Ministro degli affari esteri
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1979.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1977-80;

Considerato che il 30 settembre 1978 è deceduto l'avv. Mario Dosi, membro del consiglio di amministrazione su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e presidente dell'istituto predetto, e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Visto il parere reso dalla 10ª commissione permanente (industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica e dalla 12ª commissione permanente (industria) della Camera dei deputati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Antonio Longo, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato, in sostituzione dell'on. avv. Mario Dosi, deceduto, membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 2.

Il prof. Antonio Longo è nominato presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e durerà in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 197

(1328)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1979.

Sostituzione di un sindaco effettivo del « Credito industriale sardo », in Cagliari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, sullo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto lo statuto dell'istituto « Credito industriale sardo - C.I.S. », con sede in Cagliari, approvato con de-

creto del Ministro del tesoro 3 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1966, numero 232;

Considerato che il dott. Fernando Morgetano, sindaco effettivo in rappresentanza di questo Ministero in seno al collegio sindacale del C.I.S., si è dimesso in data 10 gennaio 1979 e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Domenico Fortini è nominato sindaco effettivo del « Credito industriale sardo », ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari, in sostituzione del dott. Fernando Morgetano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Ministro: PRODI

(1058)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. F.lli Gancia & C. Savas di Canelli alla confezione dell'Asti spumante ai sensi dell'art. 14 del relativo disciplinare di produzione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, e successive modificazioni, con il quale sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata dei vini « Moscato d'Asti » e « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare, l'art. 14 del predetto disciplinare secondo cui il « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti », confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al commercio nelle tradizionali bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie, con facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di consentire, in relazione a particolari esigenze di mercato e per l'attuazione delle direttive comunitarie, la confezione del prodotto in bottiglie con caratteristiche di forma diverse da quelle tradizionali;

Vista la domanda del 14 settembre 1978, con la quale la S.p.a. F.lli Gancia & C. Savas di Canelli chiede che, per particolari esigenze di mercato, venga ad essa consentita, in alternativa a quella tradizionale, la confezione del « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » nella bottiglia di cui ha prodotto il fac-simile e che la ditta stessa ha brevettato il 16 marzo 1967 con il numero 201502;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930;

Considerato che sussistono particolari esigenze di mercato per accogliere la domanda prodotta dalla nominata società;

Decreta:

La S.p.a. F.lli Gancia & C. Savas di Canelli è autorizzata, ai sensi dell'art. 14 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, e successive modificazioni, a confezionare il vino a denominazione di origine controllata « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » nella bottiglia dalla stessa brevettata il 16 marzo 1967 con il numero 201502, il cui fac-simile è allegato al presente decreto.

Tale autorizzazione, in relazione alle esigenze per le quali viene concessa, ha carattere di generalità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1978, emessi per lire 1.500 miliardi e per lire 300 miliardi in applicazione, rispettivamente, della legge 22 dicembre 1977, n. 951 e del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° settembre 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato), a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 (provvedimenti urgenti per la finanza locale), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino alla concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi — maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese — mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 210588/66-AO-1, in data 13 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 55, emanato in applicazione della cennata legge 22 dicembre 1977, n. 951, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito

del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1978, rimborsabili il 1° marzo 1980, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 210997/66-AO-2, in data 8 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1978, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 332, emanato in attuazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1978, rimborsabili il 1° marzo 1980, per nominali lire 300 miliardi;

Visti gli articoli 2 dei suindicati decreti ministeriali, a norma dei quali il tasso di interesse semestrale sui certificati di credito emessi con i decreti medesimi è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annuo — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di novembre, dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei buoni ordinari del Tesoro collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso di interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini;

Visti i ripetuti articoli 2, penultimo ed ultimo comma, dei cennati decreti ministeriali, con cui è stato determinato nella misura del 6,35% il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° settembre 1978 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi di interesse semestrali pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° settembre 1979 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso di interesse, determinato con i criteri indicati dai richiamati articoli 2 dei ripetuti decreti ministeriali del 15 febbraio e dell'8 marzo 1978, è pari al 5,7206% semestrale;

Considerato che il tasso come sopra determinato è inferiore a quello minimo del 6,35% stabilito dagli articoli 2 dei cennati decreti ministeriali e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° settembre 1979 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro dovrà essere pari al 6,35%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 dei decreti ministeriali n. 210588/66-AO-1 del 13 febbraio 1978 e n. 210997/66-AO-2 dell'8 marzo 1978, meglio cennati nelle premesse, il tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1978, rimborsabili il 1° marzo 1980, emessi con i decreti ministeriali stessi, rispettivamente, per lire 1.500 miliardi e lire 300 miliardi, è determinato nella misura del 6,35% relativamente alla cedola n. 3 pagabile il 1° settembre 1979.

L'onere complessivo derivante dal pagamento della predetta cedola resta, pertanto, fermo in lire 114.300.000.000, da imputarsi:

per L. 95.250.000.000 alla 1ª tranche di lire 1.500 miliardi;

per L. 19.050.000.000 alla 2ª tranche di lire 300 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(1290)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Uruguay.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visto l'accordo veterinario italo-uruguaiano, firmato il 1° dicembre 1972 a Montevideo per l'importazione di carni dall'Uruguay;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la direttiva n. 72/462/CEE adottata dal consiglio della Comunità economica europea il 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 78/695/CEE del 28 luglio 1978 modificata dalla decisione della commissione numero 78/819/CEE del 25 settembre 1978, relative alle condizioni zoosanitarie e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dall'Uruguay, adottate allo scopo di ridurre il rischio di introduzione dell'afta epizootica per garantire la protezione del patrimonio zootecnico comunitario;

Ritenuto necessario adeguare la normativa nazionale in materia d'importazione alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le garanzie e le condizioni tecnico-igienico-sanitarie previste dall'accordo veterinario italo-uruguaiano firmato a Montevideo il 1° dicembre 1972 relativo all'importazione dall'Uruguay di carni, è consentita l'importazione dall'Uruguay di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni — escluse le frattaglie — refrigerate o congelate disossate di bovini, ovini e caprini dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili, aventi i requisiti indicati nel certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato *A* che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e spagnolo;

b) frattaglie bovine congelate, limitatamente a:

cuori completamente « puliti »;

fegati completamente « puliti »;

lingue, completamente « pulite » senza osso, cartilagini e tonsille,

aventi i requisiti indicati nel certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato *B* che dovrà scortare le frattaglie stesse, redatto in italiano e in spagnolo.

Art. 2.

Nel certificato di salubrità di cui all'allegato 1 dello elenco annesso al precitato accordo firmato a Montevideo il 1° dicembre 1972, il primo trattino della lettera *b*) del paragrafo IV deve intendersi depennato.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dall'Uruguay di carni e frattaglie refrigerate o congelate di specie animali e di categorie diverse da quelle elencate al precedente art. 1.

Art. 4.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali e quelle di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citati in premessa, l'importazione dall'Uruguay di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali è consentita a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in uno stabilimento autorizzato all'esportazione di carni in Italia;

ottenuti da animali nati e allevati in Uruguay, provenienti, qualora si tratti di fessipedi, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 5.

Le dichiarazioni sanitarie contenute negli allegati *A* e *B* alla presente ordinanza possono essere riportate fino al 31 marzo 1979 nel certificato di salubrità di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle merci viaggianti alla data della pubblicazione dell'ordinanza stessa.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a carni fresche (1) *disossate, escluse le frattaglie, di animali delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di salubrità . . . .
Paese speditore: Uruguay
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Rif. . . . .
(facoltativo)

I. — *Identificazione delle carni*:

Carni (2) di . . . .
(specie animale)
Natura dei pezzi (3) . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .
Peso netto . . . .

II. — *Provenienza delle carni*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . . .
. . . .

III. — *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . .
(paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (4) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .

IV. — *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio uruguayano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

nel caso di bovini, da animali che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo;

da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato dalla direttiva n. 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare allo esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontana-

mento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3) le carni fresche disossate sopra descritte derivano da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a . . . . ., il . . . .

. . . .
(Firma del veterinario ufficiale)

Sigillo

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito acun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) E' autorizzata l'importazione esclusivamente delle carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina, previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(3) L'importazione delle carni fresche è autorizzata soltanto dopo disossamento totale.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a frattaglie (1) di animali della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione .
Numero del certificato di salubrità
Paese speditore: Uruguay
Ministero . . . .
Dipartimento . . .
Rif. . .
(facoltativo)

I. — *Identificazione delle frattaglie*:

Frattaglie di bovini
Natura delle frattaglie . . . . .
Natura dell'imballaggio . . .
Numero degli imballaggi . . . .
Peso netto . . . . .

II. — *Provenienza delle frattaglie*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .

. . .

III. — *Destinazione delle frattaglie*:

Le frattaglie sono spedite da . .
(luogo di spedizione)

a .
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .

IV. — *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le frattaglie sopra descritte derivano:

da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio uruguayano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo;

da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico.

da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva n. 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno tre ore.

Fatto a . . . . . ., il . . . . . .

. . . .
(Firma del veterinario ufficiale)

Sigillo

(1) E' autorizzata l'importazione esclusivamente di cuori e di fegati ai quali siano state completamente asportate le ghiandole linfatiche, l'aderente tessuto connettivo ed il grasso, nonché di lingue prive di osso, cartilagine e tonsille, di animali della specie bovina.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(1243)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visto l'accordo veterinario italo-argentino firmato a Buenos Aires il 31 luglio 1970 per l'importazione di carni dall'Argentina, e successive modifiche;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la direttiva n. 72/462/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dei Paesi terzi;

Visti i provvedimenti telegrafici del 19 settembre, 8 ottobre 1977 e 11 febbraio 1978, con i quali sono state adottate misure restrittive nei confronti dell'importazione dall'Argentina di animali fessipedi vivi e delle relative carni ivi compresi gli organi, ghiandole e tessuti per produzione di medicinali, ai fini della prevenzione dell'afta epizootica;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 78/693/CEE del 28 luglio 1978 modificata dalla decisione della commissione numero 78/819/CEE del 25 settembre 1978, relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina, adottate allo scopo di ridurre

il rischio di introduzione del contagio aftoso nel territorio della Comunità per garantire la protezione del patrimonio zootecnico comunitario;

Ritenuto necessario adeguare le misure sanitarie adottate da parte italiana a quelle adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni;

Considerato che la situazione epizootologica nella Repubblica argentina nei confronti dell'afta epizootica è sensibilmente migliorata e che pertanto possono essere previste misure sanitarie meno restrittive di quelle in vigore;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le garanzie e le condizioni tecnico-igienico-sanitarie previste dall'accordo veterinario italo-argentino, firmato a Buenos Aires il 31 luglio 1970, per l'importazione di carni e successive modifiche, è consentita l'importazione dall'Argentina di carni fresche delle seguenti categorie, alle seguenti condizioni:

a) carni — escluse le frattaglie — refrigerate o congelate o surgelate disossate bovine, ovine e caprine, dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili, aventi i requisiti indicati nel certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato *A* che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e in spagnolo;

b) carni refrigerate o congelate o surgelate con osso o disossate di bovini, ovini e caprini nati ed allevati a sud del 42° parallelo, aventi i requisiti indicati nel certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato *B* che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e in spagnolo.

Alle stesse condizioni potranno essere importate dalle regioni a sud del 42° parallelo le seguenti frattaglie:

bovine: fegati, cuori, lingue, cervelli, timi e reni congelati o surgelati, nonchè trippe sbiancate, code e zampe congelate;

ovine e caprine: fegati, cuori, lingue, cervelli, reni e stomaci congelati o surgelati;

c) le seguenti frattaglie bovine congelate o surgelate:

cuori completamente « puliti »;
fegati completamente « puliti »;
lingue completamente « pulite », senza osso, cartilagini e tonsille,

aventi i requisiti indicati nel certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato *D*, che dovrà scortare le frattaglie stesse, redatto in italiano e spagnolo;

d) carni refrigerate o congelate con osso e disossate di solipedi domestici ivi compresi cuori, lingue, fegati congelati aventi i requisiti indicati nel certifcato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato *C* che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e spagnolo.

Art. 2.

Nel certificato di salubrità di cui all'allegato 1 dello elenco annesso al precitato accordo veterinario firmato a Buenos Aires il 31 luglio 1970, il primo trattino della lettera *b*) del paragrafo IV deve intendersi depennato.

Nel certificato di salubrità di cui al modello 1-*bis* allegato alla circolare n. 167 dell'11 dicembre 1972, concernente estensione del predetto accordo alle carni surgelate, il primo trattino della lettera *b*) del paragrafo IV deve intendersi depennato.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dall'Argentina di carni e frattaglie refrigerate o congelate o surgelate di specie animali e di categorie diverse da quelle indicate al precedente art. 1.

Art. 4.

Non è consentita l'importazione di animali fessipedi vivi dall'Argentina fatta eccezione per quelli originari dalle regioni a sud del 42° parallelo per i quali è prevista la preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 21 dicembre 1977.

Art. 5.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citati in premessa, l'importazione dalla Argentina di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali è consentita a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in stabilimenti autorizzati ad esportare carni in Italia, ottenuti da animali nati ed allevati in Argentina, provenienti — qualora trattasi di fessipedi — da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 6.

Le dichiarazioni sanitarie contenute negli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, alla presente ordinanza possono essere riportate fino al 31 marzo 1979 nel certificato di salubrità di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Sono abrogati i provvedimenti telegrafici del 19 settembre, 8 ottobre 1977 e 11 febbraio 1978 citati in premessa, salvo per le merci viaggianti alla data della pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a carni fresche (1) *disossate, escluse le frattaglie, di animali delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità europea.*

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di salubrità . . . . . .
Paese speditore: Argentina.
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. — *Identificazione delle carni*:

Carni (2) di . . . .
(specie animale)

Natura dei pezzi (3) . . . .

Natura dell'imballaggio . . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi
Peso netto . . . .

II. — *Provenienza delle carni*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . .

III. — *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da . . .
(luogo di spedizione)

a .
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4) . . .

Nome e indirizzo dello speditore . .
Nome e indirizzo del destinatario . .

IV. — *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

nel caso di bovini:

i) da animali che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo (5) o

ii) da animali nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barancas/Colorado (5);

da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle relative carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva n. 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare allo esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina, nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3) le carni fresche disossate sopra descritte derivano da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a . . ., il . . . .

(Firma del veterinario ufficiale)

Sigillo

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) E' autorizzata l'importazione esclusivamente delle carni fresche disossate di animai della specie bovina, ovina e caprina previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.
(3) L'importazione delle carni fresche è autorizzata soltanto dopo disossamento totale.
(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(5) Cancellare secondo i casi.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a carni fresche (1) di animali delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di salubrità . . . . . .
Paese speditore: Argentina.
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. — *Identificazione delle carni*:

Carni (2) di . . . .
(specie animale)
Natura dei pezzi . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi e degli imballaggi . . . . . .
Peso netto . . . .

II. — *Provenienza delle carni*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . . .

III. — *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)

a . . . .
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .

IV. — *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

da animali nati, allevati e macellati in regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo;

da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti alla macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva n. 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi e non hanno mostrato alcun segno di afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina e caprina nelle sei settimane precedenti;

le carni fresche provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a . . . ., il . . . . . .

. . . .
(Firma del veterinario ufficiale)

Sigillo

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) L'importazione delle carni fresche di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto se derivano da animali nati, allevati e macellati in Argentina a sud del 42° parallelo.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a carni fresche (1) *di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di salubrità . .
Paese speditore: Argentina.
Ministero .
Dipartimento . . . .
Riferimenti
(facoltativo)

I. — *Identificazione delle carni*:

Carni di solipedi domestici.
Natura dei pezzi . . . . .
Natura dell'imballaggio . .
Numero dei pezzi e degli imballaggi . . .
Peso netto . . . . . .

II. — *Provenienza delle carni*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . .

III. — *Destinazione delle carni*:

Le carni sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)
a .
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . .

IV. — *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a . ., il . . . . . .

Sigillo (Firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *D*

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a frattaglie (1) *di animali della specie bovina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di salubrità .
Paese speditore: Argentina.
Ministero . . . . .
Dipartimento . . .
Riferimento
(facoltativo)

I. — *Identificazione delle frattaglie*:

Frattaglie di bovini.
Natura delle frattaglie
Natura dell'imballaggio .
Numero degli imballaggi . .
Peso netto . . . .

II. — *Provenienza delle frattaglie*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . . .

III. — *Destinazione delle frattaglie*:

Le frattaglie sono spedite da . .
(luogo di spedizione)
a . . . . . .
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .

IV. — *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le frattaglie sopra descritte derivano:

da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali della specie bovina:

i) che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo (3) o

ii) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas/Colorado (3);

da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva n. 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto controllo veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno tre ore.

Fatto a . . . ., il . . . . . .

Sigillo (Firma del veterinario ufficiale)

(1) E' autorizzata l'importazione esclusivamente di cuori e di fegati ai quali siano state completamente asportate le ghiandole linfatiche, l'aderente tessuto connettivo ed il grasso, nonché di lingue prive di osso, cartilagine e tonsille, di animali della specie bovina.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(3) Cancellare secondo i casi.

(1241)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visto l'accordo sanitario italo-brasiliano firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, relativo all'importazione di carni dal Brasile;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la direttiva n. 72/462/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Visti i provvedimenti telegrafici del 30 novembre 1977 e dell'11 febbraio 1978, con i quali è stata sospesa l'importazione dal Brasile di animali fessipedi vivi e delle relative carni fresche, ivi compresi gli organi, le ghiandole e i tessuti per la produzione di medicinali, ai fini della prevenzione dell'afta epizootica;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 78/694/CEE modificata dalla decisione della commissione (CEE) n. 78/819/CEE del 25 settembre 1978, relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile, adottate allo scopo di ridurre il rischio di introduzione del contagio aftoso nel territorio della Comunità per garantire la protezione del patrimonio zootecnico comunitario;

Ritenuto necessario adeguare le misure sanitarie adottate da parte italiana a quelle adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni;

Considerato che la situazione epizootologica nei confronti dell'afta epizootica è migliorata in alcuni Stati del Brasile e che pertanto possono essere previste per tali Stati misure sanitarie meno restrittive;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le garanzie e le condizioni tecnico-igienico-sanitarie previste dall'accordo sanitario italo-brasiliano firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972 relativo all'importazione di carni, è consentita la importazione dal Brasile di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni bovine — escluse le frattaglie — disossate refrigerate o congelate, originarie e provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, San Paolo, Bahia ed Espirito Santo, dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili, aventi i requisiti indicati nel certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato *A* che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e portoghese;

b) carni refrigerate o congelate con osso o disossate di solipedi domestici ivi compresi cuori, lingua e fegati congelati, aventi i requisiti indicati nel certificato zoosantario conforme al modello di cui all'allegato *B* che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e portoghese;

c) frattaglie bovine congelate, originarie e provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, San Paolo, Bahia ed Espirito Santo, limitatamente a:

cuori completamente « puliti »;

fegati completamente « puliti »;

lingue completamente « pulite » senza osso, cartilagini e tonsille,

aventi i requisiti indicati nel certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato *C* che dovrà scortare le frattaglie stesse, redatto in italiano e portoghese.

Art. 2.

Nel certificato di salubrità di cui all'allegato *B* dell'elenco annesso al precitato accordo sanitario firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, il primo trattino della lettera *b*) del paragrafo IV deve intendersi depennato.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dal Brasile di carni e frattaglie refrigerate o congelate di specie animali, di categorie, e di provenienze diverse da quelle indicate al precedente art. 1.

Art. 4.

Non è consentita l'importazione dal Brasile di animali fessipedi vivi.

Art. 5.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citati in premessa, l'importazione dal Brasile di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina è consentita limitatamente ai prodotti originari e provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, San Paolo, Bahia ed Espirito Santo e a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in stabilimenti autorizzati ad esportare carni in Italia;

ottenuti da animali nati ed allevati negli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, San Paolo, Bahia ed Espirito Santo, provenienti — qualora trattasi di bovini, ovini e caprini — da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 6.

Le dichiarazioni sanitarie contenute negli allegati *A*, *B*, *C* alla presente ordinanza possono essere riportate fino al 31 marzo 1979 nel certificato di salubrità di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Sono abrogati i provvedimenti telegrafici del 30 novembre 1977 e dell'11 febbraio 1978, citati in premessa.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a carni fresche (1) disossate, escluse le frattaglie, di animali della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di salubrità . .
Paese speditore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Bahia, Espirito Santo).
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimento .
(facoltativo)

I. — *Identificazione delle carni:*

Carni (2) di . . .
(specie animale)
Natura dei pezzi (3) . .
Natura dell'imballaggio
Numero dei pezzi o degli imballaggi .
Peso netto . . . .

II. — *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) .
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) .

III. — *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da .
(luogo di spedizione)
a . .
(paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (4) . . .
Nome e indirizzo dello speditore .
Nome e indirizzo del destinatario .

IV. — *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Sao Paulo, Parana, Bahia, Espirito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo;

da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente nell'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passate attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva n. 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3) le carni fresche disossate sopra descritto derivano da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a . ., il . . . .

. . . .
(Firma del veterinario ufficiale)

Sigillo

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) E' autorizzata l'importazione esclusivamente delle carni fresche disossate di animali della specie bovina, previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(3) L'importazione delle carni fresche è autorizzata soltanto dopo disossamento totale.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di salubrità . . . .
Paese speditore: Brasile.
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimento . . . .
(facoltativo)

I. — *Identificazione delle carni:*

Carni di solipedi domestici.
Natura dei pezzi . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .
Peso netto . . . .

II. — *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . . .

III. — *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . .
(paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (2) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . .

IV. — *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio brasiliano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a . . . ., il . . . . . .

. . . .
(Firma del veterinario ufficiale)

Sigillo

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a frattaglie (1) di animali della specie bovina destinate alla spedizione verso la Comunità europea.

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di salubrità . . . .
Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Bahia, Espirito Santo).
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimento . . . .
(facoltativo)

I. — *Identificazione delle frattaglie*:

Frattaglie di bovini.

Natura delle frattaglie . . . .

Natura dell'imballaggio . . . .

Numero degli imballaggi . . . .

Peso netto . . . .

II. — *Provenienza delle frattaglie*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . .

III. — *Destinazione delle frattaglie*:

Le frattaglie sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)

a . . . .
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

IV. — *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le frattaglie sopra descritte derivano:

da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Geraïs, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Bahia, Espirito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo;

da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva n. 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno tre ore.

Fatto a . . . . . ., il . . . . . .

. . . .
(Firma del veterinario ufficiale)

Sigillo

(1) E' autorizzata l'importazione esclusivamente di cuori e di fegati a cui siano stati completamente asportate le ghiandole linfatiche, l'aderente tessuto connettivo ed il grasso, nonché di lingue prive di osso, cartilagine e tonsille, di animali della specie bovina.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(1242)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Dithane M 22 Conc. 70 dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 6 settembre 1971 all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Dithane M 22 Conc. 70, già registrato al n. 0236.

(1071)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Mangamma dell'impresa Solplant S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 15 febbraio 1972 all'impresa Solplant S.p.a., del presidio sanitario denominato Mangamma, già registrato al n. 0799.

(1072)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Dithane A 32 dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è stata revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 2 gennaio 1973 all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Dithane A 32, già registrato al n. 978.

(1073)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Porano dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 31 maggio 1975 all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Porano, già registrato al n. 2003.

(1074)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Rootone 10 dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Rootone 10, concessa all'impresa Rumianca S.p.a., in Torino, corso Montevecchio, 39, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1075)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Aspargil dell'impresa Verchim Asterias S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aspargil, concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1076)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Chiarella » di Plesio

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1761, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Chiarella » di Plesio (Como).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 9 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,20	836,20	836,30	836,20	836,25	836,20	836,30	836,20	836,20	836,20
Dollaro canadese	700 —	700 —	699,50	700 —	699,80	700 —	699,85	700 —	700 —	700 —
Marco germanico	452,08	452,08	452 —	452,08	452,05	452,08	452,22	452,08	452,08	452,10
Fiorino olandese	418,53	418,53	418,25	418,53	418,15	418,53	418,35	418,53	418,53	418,55
Franco belga	28,68	28,68	28,66	28,68	28,68	28,68	28,662	28,68	28,68	28,70
Franco francese	196,75	196,75	196,63	196,75	196,75	196,75	196,78	196,75	196,75	196,75
Lira sterlina	1673,15	1673,15	1673,75	1673,15	1673,60	1673,15	1673,10	1673,15	1673,15	1673,10
Corona danese	163,26	163,26	163,20	163,26	163,20	163,26	163,26	163,26	163,26	163,25
Corona norvegese	164,38	164,38	164,55	164,38	164,50	164,38	164,40	164,38	164,38	164,40
Corona svedese	192,21	192,21	192,13	192,21	192,20	192,21	192,17	192,21	192,21	192,20
Franco svizzero	501,84	501,84	502 —	501,84	508,300	501,84	501,92	501,84	501,84	501,85
Scellino austriaco	61,723	61,723	61,7450	61,723	61,75	61,72	61,749	61,723	61,723	61,70
Escudo portoghese	17,62	17,62	17,73	17,62	17,68	17,62	17,78	17,62	17,62	17,62
Peseta spagnola	12,10	12,10	12,10	12,10	12,09	12,10	12,12	12,10	12,10	12,10
Yen giapponese	4,202	4,202	4,22	4,202	4,22	4,20	4,214	4,202	4,202	4,20

Media dei titoli del 9 febbraio 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	65,775
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	87,525
» 5,50% » » 1968-83	84,950
» 5,50% » » 1969-84	80,900
» 6% » » 1970-85	80,550
» 6% » » 1971-86	78,400
» 6% » » 1972-87	76,975
» 9% » » 1975-90	82,700
» 9% » » 1976-91	82,900
» 10% » » 1977-92	86,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,650
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,800
» » » » 1- 1-1978/80	100,900
» » » » 1- 3-1978/80	100,750
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9% 1- 4-1979 I emiss.	99,500
» » » 9% 1-10-1979 II emiss.	98,200
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	95,225
» » Pol. 9% 1- 1-1980	97,725
» » » 10% 1- 1-1981	96,525
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	83,625
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,275
» » » 12% 1- 4-1982	98,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836,25
Dollaro canadese	699,925
Marco germanico	452,15
Fiorino olandese	418,44
Franco belga	28,671
Franco francese	196,765
Lira sterlina	1673,125
Corona danese	163,26
Corona norvegese	164,39
Corona svedese	192,19
Franco svizzero	501,88
Scellino austriaco	61,736
Escudo portoghese	17,70
Peseta spagnola	12,11
Yen giapponese	4,208

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Ancona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 gennaio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Ancona;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Ancona, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiora Sergio . . . . . . punti 100,765 su 132
2. Piizzi Tommaso . . . . . » 95,432 »
3. Maiorana Giulio . . . . . » 94,638 »
4. De Alis Angelo . . . . . » 93,706 »
5. Sirri Sergio . . . . . . » 88,200 »
6. Orlando Zon Italo . . . . » 87,936 »
7. Centonze Gaspare . . . . » 86,340 »
8. Avena Rocco . . . . . . » 85,636 »
9. Zaccardi Leonzio . . . . . » 85,268 »
10. Porcile Luciano . . . . . » 83,000 »
11. D'Angelo Domenico . . . . » 81,104 »
12. Lauletta Angelo . . . . . » 80,454 »
13. Circosta Lorenzo . . . . . » 78,267 »
14. Mele Marcello . . . . . » 76,870 »
15. Labriola Antonio . . . . . » 76,100 »
16. Armocida Elio . . . . . . » 75,556 »
17. Mangiapane Antonino . . . . » 74,287 »
18. Di Gilio Vito . . . . . » 73,853 »
19. Scotto Michele . . . . . » 73,612 »
20. Mangione Francesco . . . . » 73,595 »
21. Brescia Leonardo . . . . . » 73,482 »
22. Mammana Francesco . . . . » 73,447 »
23. Recchia Ezio . . . . . » 72,927 »
24. Visone Aniello . . . . . » 72,845 »
25. Cresta Primo . . . . . » 72,738 »
26. Pompeo Luigi . . . . . . » 72,650 »
27. Ciccone Saverio . . . . . » 72,563 »
28. Mazzarella Giuseppe . . . . » 72,096 »
29. Petrolo Paolo . . . . . . » 71,988 »
30. Bianchini Virginio . . . . . » 71,984 »
31. Guasticchi Giancarlo . . . . » 71,939 »
32. Mita Antonio . . . . . » 71,577 »
33. Strano Giuseppe . . . . . » 71,526 »
34. Liberti Gennaro . . . . . » 71,408 »
35. Passaretti Umberto . . . . » 71,360 »
36. Ventrella Giuseppe . . . . » 71,260 »
37. Taranto Fausto . . . . . » 71,033 »
38. Augurio Garibaldi . . . . » 70,983 »
39. Silvestri Boris . . . . . » 70,952 »
40. Pace Antonino . . . . . » 70,500 »
41. Bova Antonino . . . . . » 70,400 »
42. Colavolpe Antonio . . . . » 69,837 »
43. Gianfranchi Cleto Ruggero . . . » 69,832 »
44. Chindano Giuseppe . . . . » 69,797 »
45. Zagordo Cosimo . . . . . » 69,778 »
46. Bondioni Pietro » 69,752 »
47. Matteucci Gino » 69,738 »
48. Falciglia Antonino . . . » 69,652 »
49. Ridolfo Francesco . . . » 69,592 »
50. Belleri Giacomo . . . » 69,295 »
51. Paoluzzi Remo . . . . » 69,219 »
52. Storto Armando . . . . . » 69,181 »
53. Pesente Elio . . . . . . » 68,976 »
54. Bruatto Giorgio . . . . . punti 68,926 su 132
55. Bellotoma Giovanni . . . . » 68,899 »
56. Converti Carlo . . . . . » 68,766 »
57. Pazzaglia Mario . . . . . » 68,738 »
58. Frisullo Vincenzo . . . . . » 68,536 »
59. Stabili Franco . . . . . » 68,380 »
60. Lo Martire Stelio . . . . . » 67,997 »
61. Di Caprio Salvatore . . . . » 67,866 »
62. Aprile Pietro Maria . . . . » 67,527 »
63. Aschero Augusto . . . . . » 66,795 »
64. Scorza Saverio . . . . . » 66,446 »
65. Salari Giuseppe . . . . . » 66,436 »
66. Ventriglia Luigi . . . . . » 66,342 »
67. Faillace Peppino . . . . . » 65,926 »
68. Russo Alesi Domenico . . . . » 65,150 »
69. Magoni Beniamino . . . . » 63,599 »
70. Zaffanella Aldo . . . . . » 63,538 »
71. Rampelli Vincenzo . . . . » 63,316 »
72. Pira Giacomo . . . . . » 63,120 »
73. Luchetti Loreto . . . . . » 63,033 »
74. Gigliotti Giovanni . . . . » 62,722 »
75. Muriana Giuseppe . . . . » 62,072 »
76. Famiglietti Giuseppe . . . . » 62,050 »
77. Callipo Gaetano . . . . . » 61,613 »
78. Patriarca Mario . . . . . » 61,520 »
79. Marinelli Gaspare . . . . » 61,240 »
80. Mura Francesco . . . . . » 60,922 »
81. De Felice Renato . . . . » 60,814 »
82. Ladogana Raffaele . . . . » 60,782 »
83. Santoro Pasquale . . . . » 60,760 »
84. Marchetta Antonino . . . . » 60,750 »
85. Maccioni Pietro . . . . . » 60,366 »
86. Ferrari Francesco . . . . . » 59,863 »
87. Petrolo Ettore . . . . . » 59,454 »
88. Peralta Antonio . . . . . » 59,166 »
89. Micele Silvano Mario . . . . » 56,727 »
90. Costardi Felice . . . . . » 56,516 »
91. Scrudato Salvatore . . . . » 56,132 »
92. Giordano Giovanni . . . . » 55,965 »
93. Martina Rolando . . . . . » 55,000 »
94. Ioppi G. Dario . . . . . » 53,250 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(1052)

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di La Maddalena

Con decreto 5 ottobre 1978, n. 886, dell'assessore regionale igiene e sanità di Cagliari, è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di La Maddalena (Sassari).

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti, indirizzate all'ufficio del medico provinciale di Sassari, scadrà entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Sassari, oppure al comune di La Maddalena.

(1136)

Concorso a nove posti di medico scolastico vacanti nel comune di Sassari

Con decreto 3 ottobre 1978, n. 780, dell'assessore regionale igiene e sanità di Cagliari, è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a nove posti di medico scolastico vacanti nel comune di Sassari.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti, indirizzate all'ufficio del medico provinciale di Sassari, scadrà entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Sassari, oppure al comune di Sassari.

(1137)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(429/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(430/S)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piazza Armerina (Enna).

(426/S)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di aiuto di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(419/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(420/S)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(423/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a due posti di assistente del laboratorio di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(422/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di aiuto della 2ª divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della 2ª divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(415/S)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(417/S)

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Concorso ad un posto di assistente psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente psichiatra per il C.I.M. e la sezione di Spoleto.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Perugia.

(421/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(424/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790440)